

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 555-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1984

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nelle sedute del
30 maggio, 27 giugno e 4 luglio 1984*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

e col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge intende rinnovare profondamente, su basi democratiche ed elettive, il sistema dei comitati rappresentativi delle comunità italiane all'estero, attualmente affidato, in base all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, alla discrezionalità dei consoli.

In tale direzione già si muovevano le proposte di legge avanzate nel corso dell'VIII legislatura, riunite, dalla Camera dei deputati, in un testo unificato, che, emendato dal Senato, non poté concludere il suo iter a causa della fine anticipata della legislatura.

All'inizio della IX legislatura, il Governo ha assunto l'iniziativa di presentare, sull'argomento, un proprio disegno di legge. Trattandosi di organismi destinati ad operare in territorio estero, e, quindi, in presenza di precisi vincoli discendenti da norme di diritto internazionale consuetudinario e patti- zio oltrechè da ordinamenti stranieri, è sembrato indispensabile al Governo stabilire, in un proprio testo, e tenendo conto dei suddetti vincoli, la struttura ed i compiti degli istituendi comitati.

Rientrano in tale ottica il mutamento nella denominazione dei comitati, ora « della emigrazione italiana », e non più « consolari »; la riformulazione dei compiti dei comitati stessi, e la soppressione delle ipotesi che prevedevano l'utilizzazione, da parte del comitato, della sede dell'ufficio consolare, o di personale dell'ufficio stesso con mansioni di segreteria.

Sono state, così, eliminate le norme che, nel testo unificato della precedente legislatura, avevano suscitato le maggiori obiezioni da parte delle autorità straniere, che le avevano ritenute in contrasto con la Convenzione sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963, e ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Infatti, tale Convenzione attribuisce l'esercizio delle funzioni consolari, nei limiti e

con le modalità dalla stessa Convenzione specificati, esclusivamente agli uffici consolari, e regola, con precisione, la materia del personale e delle sedi degli uffici stessi.

Altri correttivi di natura tecnica apportati, dal disegno governativo, al precedente testo unificato, sono stati introdotti per l'osservanza di principi fondamentali del diritto amministrativo, e per uniformare il procedimento elettorale a quello in uso in Italia.

Nell'apportare alcuni emendamenti al testo in esame, la Commissione ha adottato, come criterio di riferimento, quello di chiarire ed ampliare, al massimo possibile, le funzioni dei nuovi comitati, facendo ovviamente salve le funzioni e le responsabilità degli uffici consolari.

È stato, inoltre, modificato, all'articolo 6, il numero dei componenti il comitato, per facilitare il computo delle diverse maggioranze previste dai successivi articoli.

Il delicato problema della partecipazione dei membri stranieri di origine italiana è stato risolto tenendo presenti, da una parte, le gravi perplessità di ordine costituzionale e pratico che avrebbe comportato un procedimento di elezione diretta, e, dall'altra, il richiamo della Commissione affari costituzionali all'importanza delle associazioni storiche degli emigrati, che verranno, pertanto, ora coinvolte in un procedimento di cooptazione.

Sono stati, inoltre, apportati ulteriori correttivi al procedimento elettorale, in ossequio alle disposizioni in vigore sul territorio nazionale, ed è stato, infine, abbreviato il periodo di tempo entro cui dovrà essere emanato il regolamento di attuazione, per consentire, così, l'insediamento, al più presto possibile, dei nuovi organismi partecipativi dell'emigrazione italiana.

La Commissione affari esteri invita, pertanto, l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in oggetto.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

30 maggio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Sottolinea peraltro l'esigenza che, nel corso dell'esame di merito, vengano adeguatamente approfondite le disposizioni concernenti la composizione del comitato: in particolare, sembra incongruo prevedere la costituzione di un apposito esecutivo (articolo 11).

Particolare attenzione dovrà inoltre essere prestata al ruolo delle associazioni storiche degli emigranti italiani all'estero il cui concorso alla elaborazione di programmi ed attività potrà risultare estremamente utile per il valore e l'efficacia degli stessi.

Esprime avviso contrario all'istituzione di nuovi organismi il senatore Pasquino.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

29 maggio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Istituzione dei
comitati dell'emigrazione italiana)*

Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato dell'emigrazione italiana.

Art. 2.

*(Compiti dei
comitati dell'emigrazione italiana)*

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il comitato dell'emigrazione italiana svolge, in collaborazione ed in stretto coordinamento con l'autorità consolare, compiti di promozione, assumendo anche idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Il capo dell'ufficio consolare facilita l'attività del comitato e ne agevola i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessati.

Il comitato, ispirandosi ai principi della Costituzione italiana, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli Paesi, segnalando alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi bilaterali

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Istituzione dei
comitati dell'emigrazione italiana)*

Identico.

Art. 2.

*(Compiti dei
comitati dell'emigrazione italiana)*

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il comitato dell'emigrazione italiana assume, in collaborazione e in coordinamento con l'autorità consolare, compiti di promozione, assumendo anche idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Il capo dell'ufficio consolare facilita l'attività del comitato e ne agevola i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessati.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

e multilaterali in vigore tra l'Italia e il Paese ospitante e delle norme comunitarie.

Il comitato, inoltre, nell'ambito degli ordinamenti locali, collabora con l'autorità consolare nella vigilanza sul rispetto dei contratti di lavoro e sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, anche mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche, nonché sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorità del Paese ospitante a favore degli immigrati, sul piano scolastico, culturale, ricreativo, sportivo e, in genere, del tempo libero, a sostegno dell'azione di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e in vista di favorire il loro migliore inserimento nelle società di accogliimento, di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e di migliorare la loro conoscenza della lingua italiana.

I compiti e le attività dei comitati previsti dalla presente legge non danno diritto a compensi.

Art. 3.

(*Funzioni consultive*)

Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perchè esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Il comitato, inoltre, nell'ambito degli ordinamenti locali, collabora con l'autorità consolare nella vigilanza sul rispetto dei contratti di lavoro e sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, anche mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche, nonché sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorità del Paese ospitante a favore degli immigrati, sul piano scolastico, culturale, ricreativo, sportivo e, in genere, del tempo libero, a sostegno dell'azione di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e in vista di favorire il loro migliore inserimento nelle società di accogliimento, di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e di migliorare la loro conoscenza della cultura e della lingua italiana.

Identico.

Art. 3.

(*Funzioni consultive*)

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide — entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato — con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

Il comitato dell'emigrazione italiana può inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese nelle materie previste dall'articolo 2 della presente legge dall'autorità consolare, qualora venga da questa richiesto.

Art. 4.

(Bilancio del comitato)

Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:

- a) le rendite del suo eventuale patrimonio;
- b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
- c) le elargizioni di enti pubblici italiani e dei Paesi ospitanti e di privati;
- d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Identico.

Il comitato dell'emigrazione italiana può inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese, nelle materie previste dall'articolo 2 della presente legge, dall'autorità consolare.

Art. 4.

(Bilancio del comitato)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorità consolare.

I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative, per eventuali verifiche.

I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

Art. 5.

(Sede e segreteria)

Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.

La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.

Art. 6.

(Composizione del comitato)

Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da nove membri elettivi per le comunità fino a cinquantamila, da dodici per quelle fino a centomila e da quindici per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 5.

(Sede e segreteria)

Identico.

Art. 6.

(Composizione del comitato)

Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da dodici membri per le comunità fino a centomila e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del

(Segue: *Testo del Governo*)

quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purchè iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

Art. 7.

(*Membri stranieri di origine italiana*)

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui al precedente articolo, possono far parte del comitato dell'emigrazione italiana, per elezione diretta o per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto.

Nel caso di elezione diretta, per le modalità di iscrizione per l'elettorato attivo e passivo, di presentazione delle liste, di designazione per il comitato elettorale e per i seggi, di votazione e di scrutinio, si rispetteranno, in quanto applicabili, le prescrizioni della presente legge.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 7.

(*Membri stranieri di origine italiana*)

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui al precedente articolo, possono far parte del comitato dell'emigrazione italiana, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto.

A tal fine le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

In caso di cooptazione, ciascun componente del comitato eletto può esprimere a scrutinio segreto un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno i due terzi dei voti del comitato.

Art. 8.

(*Durata in carica e decadenza dei membri*)

I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

Art. 9.

(*Validità delle riunioni e delle deliberazioni*)

Il comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 10.

(*Poteri e funzioni del presidente*)

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri.

Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del comitato.

Art. 8.

(*Durata in carica e decadenza dei membri*)

Identico.

Art. 9.

(*Validità delle riunioni e delle deliberazioni*)

Identico.

Art. 10.

(*Poteri e funzioni del presidente*)

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 11.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

Art. 12.

(Commissioni di lavoro)

Il comitato dell'emigrazione italiana può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 13.

(Elettorato attivo)

Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purchè in possesso di passaporto valido o di documento equipollente, nonchè di documento attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 11.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

Identico.

Art. 12.

(Commissioni di lavoro)

Identico.

Art. 13.

(Elettorato attivo)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 14.

(*Elenco degli elettori*)

In attesa che la materia della registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari sia disciplinata con apposite norme, ed ai soli fini dell'elezione dei comitati dell'emigrazione italiana, presso ogni ufficio consolare, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, viene compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, e la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare stessa di ciascun elettore. L'iscrizione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'interessato, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. Il capo dell'ufficio consolare è comunque tenuto a dare la massima possibile diffusione all'istituzione dell'elenco precitato, invitando — mediante ogni possibile mezzo e tramite di informazione, ivi compresi enti, imprese, associazioni ed altre istituzioni presso cui trovansi cittadini italiani — i cittadini stessi ad iscriversi.

L'elenco è pubblico e aggiornato periodicamente d'ufficio o sulla base delle dichiarazioni degli interessati, previa verifica a cura degli uffici consolari.

Le iscrizioni si chiudono al trentesimo giorno precedente le elezioni.

Art. 15.

(*Sistema elettorale*)

I comitati dell'emigrazione italiana sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste nei successivi articoli 22 e 23.

Art. 16.

(*Convocazione dei comizi e liste elettorali*)

Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Elenco degli elettori*)

In attesa che la materia della registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari sia disciplinata con apposite norme, ed ai soli fini dell'elezione dei comitati dell'emigrazione italiana, presso ogni ufficio consolare, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, viene compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, e la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare stessa di ciascun elettore. L'iscrizione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'interessato, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. Il capo dell'ufficio consolare è comunque tenuto a dare la massima diffusione all'istituzione dell'elenco precitato, invitando — mediante ogni possibile mezzo e tramite di informazione, ivi compresi enti, imprese, associazioni ed altre istituzioni presso cui trovansi cittadini italiani — i cittadini stessi ad iscriversi.

Identico.

Identico.

Art. 15.

(*Sistema elettorale*)

Identico.

Art. 16.

(*Convocazione dei comizi e liste elettorali*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria.

L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre cinquantamila connazionali.

I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati.

Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

Art. 17.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui al successivo articolo 26.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 26.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 17.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 18.

(*Svolgimento delle elezioni*)

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei predetti seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

Art. 19.

(*Costituzione dei seggi elettorali*)

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni pri-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 18.

(*Svolgimento delle elezioni*)

Identico.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

Identico.

Identico.

Art. 19.

(*Costituzione dei seggi elettorali*)

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente; funge da vice presidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ma delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

Art. 20.

(Partecipazione alle elezioni)

Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14.

Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.

Art. 21.

(Operazioni di voto)

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 20.

(Partecipazione alle elezioni)

Identico.

Art. 21.

(Operazioni di voto)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati.

Di tutte le operazioni, nonchè delle contestazioni dei membri del seggio, è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide se i voti stessi devono essere assegnati.

Art. 22.

(Ripartizione dei seggi)

Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 23.

(Attribuzione dei seggi)

Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 22.

(Ripartizione dei seggi)

Identico.

Art. 23.

(Attribuzione dei seggi)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 16.

Art. 24.

(*Comitati non elettivi. Contributi*)

Nei Paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.

In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituirvi dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.

Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

Gli uffici consolari possono, altresì, promuovere, anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 24.

(*Comitati non elettivi. Contributi*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta dei competenti uffici consolari, ai comitati istituiti ai sensi del presente articolo, nonchè ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente articolo 3, primo comma, secondo le modalità e per le finalità della presente legge.

Art. 25.

*(Abrogazione espressa.
Trasferimento di compiti)*

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati consolari di assistenza (COASIT).

Art. 26.

(Regolamento di esecuzione)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

Art. 27.

(Prime elezioni)

Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana debbono essere effettuate, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo precedente, che ne fisserà la data.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 25.

*(Abrogazione espressa.
Trasferimento di compiti)*

Identico.

Art. 26.

(Regolamento di esecuzione)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

Art. 27.

(Prime elezioni)

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 28.

*(Finanziamento degli oneri
per le prime elezioni)*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Istituzione dei comitati consolari ».

Per le successive elezioni, si provvederà mediante stanziamenti sui bilanci dei corrispondenti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 28.

*(Finanziamento degli oneri
per le prime elezioni)*

Identico.